

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 667)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1964 (V. Stampato n. 1266)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(PIERACCINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

**e col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 1964*

---

Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708,  
per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

La spesa di lire 5 miliardi autorizzata dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, di sei ponti stabili sul Po, in sostituzione degli attuali ponti in chiatte, è elevata di lire 2 miliardi.

È prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 2.

La somma di lire 2 miliardi di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 500 milioni nel secondo semestre 1964, per lire 1 miliardo nell'esercizio 1965, per lire 500 milioni nell'esercizio 1966.

Alla spesa prevista dalla presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato all'ANAS a norma dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.